

**Presidente.** La seconda proposta è dell'onorevole Cavalletto.

Se ne dà lettura.

**Chimirri, segretario, legge:**

“ *Articolo unico.* Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, numero 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima e alla successiva del 18 dicembre 1881 n. 528, restano abilitati ad invocarne i benefici, purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. ”

**Presidente.** La terza proposta di legge è degli onorevoli Di Rudini, Fortunato e Filippo Mariotti.

Se ne dà lettura.

**Chimirri, segretario, legge:**

“ Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 200 mila per gli scavi di Sibari.

“ Art. 2. La detta somma sarà iscritta sul bilancio della pubblica istruzione.

per lire 50,000 nel 1885-86

” 50,000 ” 1886-87

” 50,000 ” 1887-88

” 50,000 ” 1888-89

**Presidente.** La quarta proposta di legge è degli onorevoli Peruzzi e Filippo Mariotti.

Se ne dia lettura:

**Chimirri, segretario, legge:**

“ *Articolo unico.* È autorizzato il municipio di Firenze ad eseguire la sua deliberazione di tumulare in Santa Croce la salma di Niccolò Matas, architetto della facciata di quel tempio, e quella di Francesco Puccinotti. ”

**Presidente.** In fine vi è un'ultima proposta di legge degli onorevoli Delvecchio, Frola, Borgatta, Turbiglio, Massabò, Berio, Farina L. E., Oddone, Chiapusso.

Se ne dia lettura.

**Chimirri, segretario, legge:**

“ *Articolo unico.* Il termine concesso ai Comuni del compartimento *ligure-piemontese* dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1882 e dall'articolo unico delle leggi 3 luglio 1884, n. 2465 (serie 3<sup>a</sup>), è prorogato di un anno. ”

**Presidente.** Sarà poi stabilito in altra tornata quando dovranno essere svolte le varie proposte di legge, delle quali è stata data lettura.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Ferrati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Ferrati.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge, che riguarda la convenzione conclusa fra il Governo e la provincia e il comune di Torino per gli istituti universitari di quella città.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dell'amministrazione del Fondo per il culto.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86.

La discussione generale è rimasta sospesa nella seduta di ieri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

**Buttini.** Onorevoli colleghi, dopo le cose dette ieri con tanta competenza ed in modo così chiaro ed eloquente da vari egregi colleghi, poco può aggiungersi da coloro che parleranno oggi. Tuttavia vi prego concedermi di esporvi ancora alcune idee, che mi sembrano un complemento di quelle che vi vennero ieri presentate dai vari oratori che parlarono in questa discussione.

Il primo argomento che raccomando allo studio dell'onorevole guardasigilli mi venne suggerito dalla parte finale del discorso dell'onorevole Pelosini. Egli accennando ieri alla formalità, tuttora mantenuta nella nostra legge di procedura, del riassunto presidenziale, vi faceva notare che questa formalità non aveva la sua ragione d'essere, tranne che in una certa diffidenza, verso l'istituzione del giuri, verso la capacità dei giurati; soggiungeva molto a proposito non potersi ammettere che in un libero Stato si voglia un'istituzione così importante come quella del giuri ed in pari tempo si mantengano formalità, che sono in certo qual modo una offesa alla serietà, alla dignità della stessa istituzione. Anch'io, onorevoli colleghi, mi soffermo su questo concetto per constatare come, pur troppo, le disposizioni delle nostre leggi relative al giuri ed il sistema seguito nell'applicarle inducono a concludere che l'istituzione del giuri non è presso di noi protetta e rispettata come dovrebbe esserlo, se si tenesse conto dell'altissimo suo scopo.